



## COMUNE DI BIVONGI

89040 - Città Metropolitana di Reggio Di Calabria

Cod. Fisc. 81000470807 Part. I.V.A. 00359470804 C/C p. 281899

Via G. Matteotti n. 3 c.a.p. 89040 - tel. 0964 731185 Fax 0964 731476

[www.comunebivongi.it](http://www.comunebivongi.it) - E mail - [ufficioprotocollocomunebivongi@pec.it](mailto:ufficioprotocollocomunebivongi@pec.it)

COPIA

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 103

---

**Oggetto: RIDETERMINAZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

---

L'anno **duemilaventitre** addì **sei** del mese di **ottobre** alle ore 11:30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone seguenti:

COGNOME e NOME	QUALIFICA	Presente / Assente
VALENTI VINCENZO	SINDACO	Presente
METASTASIO GIORGIO	ASSESSORE	Assente
SIMONETTI ANNAMARIA	ASSESSORE	Presente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa **DIANA MARIA ROSA**

Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio, Bova Cosimina ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U. enti locali ha espresso parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarita' tecnica nel testo riportato dopo il presente deliberando;
- Il Responsabile del servizio, Scida' Francesca ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U. enti locali ha espresso parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarita' contabile nel testo riportato dopo il presente deliberando;

**DICHIARA APERTA LA RIUNIONE** ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

Sentita la relazione del Presidente in merito all'oggetto;

Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, da parte dei Responsabili dei Servizi;

Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visto l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

*"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli*

*atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

*2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*

*3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.*

*4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

*(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale."*

Visto inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

*"1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.*

*2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.*

3. *Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.*

4. *Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.*

5. *Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni."*

Rilevato che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.
- l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";

Visti:

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:
  1. *Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;*
- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:
  1. *Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*

*2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.*

*3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.*

*4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.*

- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Che per il Comune di Bivongi in ossequio alle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa si rende necessario provvedere ad una rideterminazione della struttura organizzativa che tenga conto dei pensionamenti verificatisi e delle professionalità acquisite dal personale dipendente;

Preso atto che la rideterminazione della struttura organizzativa non comporterà nessun aumento della spesa del personale ma consentirà solo una migliore efficienza nella articolazione degli uffici e nella distribuzione delle competenze;

Vista l'allegata proposta di rideterminazione della struttura organizzativa del Comune di Bivongi che si articola in n. 4 Aree e comporta l'utilizzo del personale dipendente di ruolo pari a complessive n 15 unità di cui n. 10 con rapporto di lavoro part time, con assegnazione ai vari uffici comunali;

Visti i pareri tecnico e contabile espressi sulla proposta

Con voti unanimi

### **DELIBERA**

1. La premessa costituisce parte integrante del deliberato;

2. Approvare l'allegata rideterminazione della struttura organizzativa del Comune di Bivongi la cui decorrenza è fissata dalla data 1 novembre 2023;
3. Dare atto che la rideterminazione della struttura organizzativa non comporterà alcun aggravio di spesa per il Bilancio Comunale;
4. Trasmettere la presente deliberazione alla RSU, già partecipe ad un incontro propedeutico all'adozione del presente atto e alle OO.SS.
5. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



**COMUNE DI BIVONGI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA**

**STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

**AREA 1.**  
**AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI**

**posti n.05**

**Ufficio Segreteria - Protocollo – Albo pretorio**

<b>NR. POSTI</b>	<b>PROFILO</b>	<b>POSTO COPERTO</b>	<b>FULL-TIME PART-TIME</b>
01	Operatore esperto	Antonietta VALENTI	PART-TIME

**Ufficio contenzioso- Servizi sociali- Elettorale- Biblioteca- Notifiche**

<b>NR. POSTI</b>	<b>PROFILO</b>	<b>POSTO COPERTO/VACANTE</b>	<b>FULL-TIME PART-TIME</b>
01	Funzionario	VACANTE	FULL-TIME
01	Istruttore	Cosimina BOVA	PART-TIME
01	Operatore esperto	Foster DEPACE	PART-TIME

**Ufficio Servizi Demografici**

<b>NR. POSTI</b>	<b>PROFILO</b>	<b>POSTO COPERTO/VACANTE</b>	<b>FULL-TIME PART-TIME</b>
01	Istruttore	Domenico PISANO	PART-TIME
01	Operatore esperto	Giuseppina ZAFFINO	FULL-TIME

**AREA 2.**  
**ECONOMICO-FINANZIARIA**

**posti n. 03**

**Ufficio Contabilità – Bilancio – Personale (trattamento economico)**

<b>NR. POSTI</b>	<b>PROFILO</b>	<b>POSTO COPERTO/VACANTE</b>	<b>FULL-TIME PART-TIME</b>
01	Funzionario	Francesca SCIDÀ	FULL-TIME
01	Istruttore	Antonella SIMONETTI*	PART-TIME

**Ufficio Tributi**

<b>NR. POSTI</b>	<b>PROFILO</b>	<b>POSTO COPERTO/VACANTE</b>	<b>FULL-TIME PART-TIME</b>
01	Istruttore	Lucia PASSARELLI	PART-TIME
01	Istruttore	Antonella SIMONETTI*	PART-TIME

\*la dipendente si occupa di due uffici: Contabilità e Tributi

**AREA 3**  
**LAVORI PUBBLICI – URBANISTICA- ATTIVITA' MANUTENTIVA**

**posti n. 10**

**Ufficio LL.PP- Urbanistica- Attività manutentiva- Ambiente**

<b>NR. POSTI</b>	<b>PROFILO</b>	<b>POSTO COPERTO/ VACANTE</b>	<b>FULL-TIME PART-TIME</b>
01	Funzionario Tecnico	VACANTE	FULL-TIME
01	Istruttore tecnico	Giuseppe SORGIOVANNI	FULL -TIME
01	Operatore esperto	Giuseppe VALENTI	FULL-TIME
01	Operatore esperto	Giuseppe GULLÀ	PART-TIME
06	Operatore	Salvatore CHIODO, Adriana Teresa NIUTTA, Gino PASSARELLI, Cosimo SORGIOVANNI, Salvatore TAVERNITI, Anna DELUCA	PART-TIME

**AREA 4**  
**VIGILANZA**

**posti n.4**

**Ufficio Vigili Urbani e Attività Produttive**

<b>NR. POSTI</b>	<b>PROFILO</b>	<b>POSTO COPERTO/VACANTE</b>	<b>FULL-TIME PART-TIME</b>
01	Funzionario	VACANTE	FULL-TIME
01	Istruttore Vigile Urbano	Francesco SIMONETTA	FULL-TIME
01	Istruttore	Maria Stella BENFATTO	PART TIME
01	Operatore esperto	Giuseppe BUCCHINO	PART TIME

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Dott. VALENTI VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa DIANA MARIA ROSA

---

---

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

- Il Responsabile del servizio, Bova Cosimina ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs 267 del 18.08.2000, esprime parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarita' tecnica

Data: 06-10-2023

Il Responsabile del servizio  
**F.to Bova Cosimina**

- Il Responsabile del servizio, Scida' Francesca ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs 267 del 18.08.2000, esprime parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarita' contabile

Data: 06-10-2023

Il Responsabile del servizio  
**F.to Scida' Francesca**

---

---

**N. 687** Reg. Pubbl.

Il sottoscritto Responsabile Ufficio Pubblicazioni dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online di questo Comune sul sito web [www.comunebivongi.it](http://www.comunebivongi.it) in data odierna e vi rimarrà per **quindici** giorni consecutivi e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari, con prot. n. 7160

**Lì 27-10-2023**

**IL RESPONSABILE UFFICIO PUBBLICAZIONI**  
F.to ZAFFINO GIUSEPPINA

**ESECUTIVITA' DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

	Per decorrenza termini (art. 134,C.3 Dlgs 18/08/2000 n. 267)
✓	Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134,C.4 Dlgs 18/08/2000 n. 267)

Bivongi, lì, 27-10-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa DIANA MARIA ROSA

---

Copia conforme all'originale.

Bivongi, lì, 27-10-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa DIANA MARIA ROSA